

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1315/AV3 DEL 07/10/2013**

**Oggetto: DOTT. MICUCCI GIUSEPPE – DIRIGENTE MEDICO A TEMPO
INDETERMINATO – PROSECUZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART.
22 LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010 –**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti del Bilancio e del Controllo di Gestione

- D E T E R M I N A -

1. DI ACCOGLIERE la richiesta, per i motivi di cui al documento istruttorio, del Dott. Giuseppe Micucci, nato il 16/05/1949, Direttore Medico dell'U.O. Ostetricia/Ginecologia di Civitanova Marche, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 22 Legge n. 183 del 04/11/2010, la permanenza in servizio oltre i limiti di età fino al 16/05/2019, data del compimento del 70° anno.
2. DI DARE ATTO che il mantenimento in servizio del dipendente non dà luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.
3. DI DARE ATTO, inoltre, che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi di spesa.
4. DI DARE ATTO, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
5. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE
AREA VASTA TERRITORIALE N. 3
(Dr. Enrico Bordoni)

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:

Vista la dichiarazione espressa dal Dirigente proponente, si attesta che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi di spesa.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
(Dott. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. /// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
GESTIONE RISORSE UMANE

Normativa e atti di riferimento:

- CCNL 05/12/1996;
- D.L. 78/2010;
- Art. 22 della Legge 183 del 04/11/2010;

Il dipendente Dott. Giuseppe Micucci, nato il 16/05/1949, dipendente a tempo indeterminato dell'Area Vasta n. 3 - sede di Civitanova Marche -, con la qualifica di Direttore Medico dell'U.O. Ostetricia/Ginecologia, con nota del 20/05/2013, ha chiesto di prorarre l'attività lavorativa, ai sensi e per gli effetti dell' art. 22 della Legge n. 183 del 04/11/2010, oltre i limiti di età e fino al 16/05/2019, data del compimento del 70° anno.

L'art. 34, comma 1, lettera a) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 05/12/1996 individua quale causa di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato "il compimento del limite massimo di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge".

Dall'01/01/2012 il collocamento a riposo per limiti di età è consentito solo al maturare dei nuovi requisiti previsti dall'art. 24 commi 5, 6 e 7 Decreto Legge 201/2011 prevedendo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico dei 66 anni di età – incrementati di tre mesi per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita (art. 12 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010).

L'art. 22 della Legge 183 del 04/11/2010 consente però, a tutti i dirigenti medici (e del ruolo sanitario) la permanenza in servizio non oltre il 70° anno di età - e comunque sino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo - dettando, quale unica condizione, l'impossibilità di dare luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

Sull'argomento la dottrina considera la permanenza in servizio dei dirigenti medici (e sanitari) fino al 40° anno di servizio effettivo come un diritto potestativo del dipendente.

Anche l'INPDAP – Direzione centrale Previdenza, Ufficio I Pensioni – con nota Prot. 1473 del 06/02/2011, in risposta ad uno specifico quesito posto, ritiene tale permanenza in servizio "una facoltà/diritto del dipendente e pertanto non soggetta a valutazione discrezionale dell'amministrazione di appartenenza".

Dal fascicolo personale del Dott. Giuseppe Micucci risulta la seguente anzianità di servizio effettiva ai fini pensionistici:

- Servizi prestati presso l'ex USL 23 di Amandola, ex Azienda Sanitaria 13 di Ascoli Piceno dal 01/07/1984 all'08/04/2001;
- Periodi ricongiungibili in qualità di libero professionista presso clinica privata dal 09/04/2001 al 30/06/2007;
- Dall'01/07/2007 il dipendente presta servizio presso questa Azienda.

Per tutto quanto sopra esposto, trattandosi di fattispecie non configurabile quale nuova assunzione, si ritiene di accogliere l'istanza dell'interessato, intesa ad ottenere il trattenimento in servizio fino alla data del 16/05/2019. Quanto sopra tenuto anche conto che il Dott. Giuseppe Micucci ha maturato ad oggi un servizio effettivo di soli 29 anni, (si escludono eventuali periodi di riscatto) e che al compimento del 70° anno di età non maturerà in ogni caso i 40 anni di servizio.

Il sottoscritto Dirigente dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che dalla stessa non derivano oneri aggiuntivi di spesa.

Il Dirigente Responsabile
Gestione Risorse Umane
(Dr.ssa Adriana Carradorini)

Il Funzionario Responsabile dell'Istruttoria
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
(Sig.ra Stefania Riccobelli)

Determina Micucci G.

- ALLEGATI -

Nessun allegato